

## **Statuto dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea**

Approvato con deliberazione del Consiglio regionale n° 290 del 17 marzo 2003.  
Pubblicato nel BUR del 16 aprile 2003

### **Art 1**

(Natura e sede)

1. In attuazione della legge regionale 29 aprile 1974 n. 31, come modificata dalle Leggi regionali 12 agosto 1982 n. 41, 14 febbraio 1995 n. 6 e 27 dicembre 2001 n. 36, è costituito l' "Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea".
2. L'Istituto è ente pubblico dotato di autonomia statutaria e contabile.

### **Art 2**

(Scopo)

1. L'Istituto ha lo scopo di approfondire e diffondere la conoscenza della storia dell'Umbria contemporanea. A tal fine provvede in particolare a:
  - a) curare e promuovere ricerche, studi e pubblicazioni;
  - b) raccogliere e ordinare documenti, pubblicazioni e ogni altro tipo di testimonianza;
  - c) assegnare borse di studio e di ricerca;
  - d) formare gruppi di studio e di ricerca;
  - e) promuovere corsi di aggiornamento per insegnanti e di educazione permanente;
  - f) adottare ogni altra iniziativa idonea, quali convegni, mostre e seminari.
2. Nel perseguimento dello scopo l'Istituto stabilisce contatti con il mondo della scuola e instaura rapporti con enti e associazioni aventi fini analoghi, con istituti universitari e istituzioni culturali.
3. L'Istituto può svolgere ricerche e altre attività per conto terzi sulla base di apposite convenzioni a titolo oneroso. Può altresì attivare rapporti di lavoro con studiosi e operatori del settore. Alla biblioteca e all'archivio dell'Istituto sono ammessi tutti coloro che abbiano interesse allo studio dell'Umbria contemporanea.

### **Art 3**

(Soci)

1. Possono essere soci dell'Istituto persone giuridiche pubbliche e private, organismi culturali, associazioni non riconosciute e persone fisiche.
2. I soci sono tenuti a corrispondere una quota associativa annua.
3. Alle persone giuridiche è attribuita la qualifica di "soci istituzionali", agli altri quella di "soci ordinari".
4. L'ammontare delle quote associative è deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione in misura differenziata per le due categorie di soci.
5. Il Consiglio di Amministrazione può proporre all'Assemblea contribuzioni straordinarie a carico di tutti i soci o di alcune categorie di esse, in relazione alle esigenze e ai programmi dell'Istituto definiti dall'Assemblea.
6. I soci hanno diritto di usufruire dei servizi offerti dall'Istituto e di partecipare alle attività sociali.

### **Art 4**

(Ammissione di soci)

1. L'ammissione di nuovi soci è deliberata dall'Assemblea su domanda degli interessati e comporta l'accettazione di tutte le norme del presente statuto.

### **Art 5**

(Recesso ed esclusione)

1. La qualità di socio non è trasmissibile.

2. I soci possono sempre recedere con le modalità e i termini previsti dall'articolo 24, secondo comma, del Codice Civile.

3. L'Assemblea può deliberare l'esclusione del socio per gravi motivi, con la maggioranza di due terzi dei presenti.

#### **Art 6**

(Soci Onorari)

1. L'Assemblea può conferire la qualifica di socio onorario a coloro che abbiano particolari benemeritenze nel campo di attività dell'Istituto.

#### **Art 7**

(Presidente Onorario)

1. L'Assemblea può conferire la qualifica di Presidente onorario a colui che abbia particolari benemeritenze nel campo di attività dell'Istituto.

2. Il Presidente onorario è invitato alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

#### **Art 8**

(Organi)

1. Sono organi dell'Istituto:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti.

#### **Art 9**

(Compensi)

1. L'indennità annuale del Presidente del Consiglio di amministrazione è pari al 50 per cento dell'indennità mensile di un Consigliere regionale.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione percepiscono un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute pari al 2,5 per cento dell'indennità annuale del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

3. L'indennità annuale del Presidente del Collegio dei revisori dei Conti è pari al 20 per cento dell'indennità annuale del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4. L'indennità annuale dei membri effettivi del Collegio dei revisori dei conti è pari al 15 per cento dell'indennità annuale del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

5. Gli importi delle indennità, dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese sono a carico del bilancio del Consiglio regionale.

#### **Art 10**

(Composizione e compiti dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è composta dai soci persone fisiche e da un rappresentante per ciascuno dei soci non persone fisiche.

2. Spetta all'Assemblea:

- a) deliberare, con la maggioranza di due terzi dei presenti, in materia statutaria;
- b) deliberare sull'ammissione ed esclusione dei soci nella seconda seduta ordinaria;
- c) deliberare sull'ammontare delle quote associative;
- d) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione di propria spettanza;
- e) nominare i revisori dei conti di propria competenza;
- f) approvare il programma annuale di attività dell'Istituto;
- g) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- h) deliberare in ordine alle spese che impegnino il bilancio per oltre tre anni;
- i) approvare i regolamenti dell'Istituto;
- j) deliberare su ogni altro atto che il Consiglio di amministrazione ritenga di sottoporre al suo esame.

### **Art 11**

(Convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso spedito ai componenti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.
2. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo dell'adunanza, nonché degli argomenti da trattare all'ordine del giorno.
3. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno. Deve essere inoltre convocata quando ne sia stata fatta richiesta motivata dal Consiglio di Amministrazione o da almeno un quinto dei soci, che indichino gli argomenti da includere nell'ordine del giorno.

### **Art 12**

(Deliberazioni dell'Assemblea)

1. In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con la presenza di almeno la metà dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Le deliberazioni che hanno ad oggetto l'esclusione dei soci devono essere adottate, anche in seconda convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

### **Art 13**

(Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, tre eletti dal Consiglio regionale e quattro eletti dall'Assemblea, dei quali due in rappresentanza dei soci istituzionali e due in rappresentanza dei soci ordinari.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni.
3. Qualora vengano meno uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione di nomina regionale, il Presidente ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale per gli adempimenti di sua spettanza. Per la sostituzione di componenti nominati dall'Assemblea, il Presidente provvede a convocare l'Assemblea stessa.
4. Ove venga a mancare la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio di Amministrazione si considera decaduto e il Presidente, o in sua assenza il Collegio dei revisori, provvedono senza indugio a darne comunicazione alla Regione e a convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio. Nel frattempo il Collegio dei Revisori adotta gli atti di ordinaria amministrazione e comunque quelli urgenti e indifferibili.

### **Art 14**

(Compiti del Consiglio di Amministrazione)

1. Spetta al Consiglio di Amministrazione l'adozione di ogni atto necessario o utile al perseguimento dello scopo dell'Istituto, che non sia espressamente attribuito alla competenza degli altri organi.

### **Art 15**

(Riunioni del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola ogni tre mesi. E' convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta scritta di un terzo dei componenti, con avviso contenente l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo dell'adunanza, nonché degli argomenti da trattare, spedito almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
2. In caso di urgenza la convocazione è fatta con telegramma o altro mezzo idoneo e il termine è ridotto di due giorni.

### **Art 16**

(Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con la presenza di almeno tre componenti oltre al Presidente o, in sua vece, al Vicepresidente, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

### **Art 17**

(Presidente e Vicepresidente)

1. Il Presidente e il Vicepresidente dell'Istituto sono eletti dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, presiede e convoca il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea e sovrintende all'attività dell'Istituto.
3. Al Presidente possono essere delegati dal Consiglio di Amministrazione compiti determinati, nel qual caso egli è tenuto a riferire allo stesso organo, nella prima riunione utile successiva, sulle determinazioni assunte.
4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
5. Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti al Vicepresidente o ad altro componente il Consiglio di Amministrazione.

### **Art 18**

(Composizione del Collegio dei Revisori)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno, con funzioni di Presidente, nominato dal Consiglio regionale e quattro eletti dall'Assemblea.
2. I membri del Collegio devono essere scelti fra persone che posseggono particolari e comprovate esperienze amministrative nel settore della contabilità e della finanza pubblica. Il Presidente deve essere iscritto nel registro dei revisori dei conti, di cui all'articolo 1 del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

### **Art 19**

(Funzioni e durata del Collegio dei Revisori)

1. Al Collegio dei Revisori spettano funzioni di verifica dei conti e di controllo della gestione economica e finanziaria dell'Istituto.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno due volte all'anno; ad esso si applica l'articolo 2404 del Codice Civile.
3. Il Collegio redige annualmente una relazione sull'andamento della gestione finanziaria ed economica, da presentare all'Assemblea unitamente al parere sul rendiconto dell'Istituto.
4. I componenti del Collegio dei Revisori hanno diritto di assistere alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione.
5. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni.

### **Art 20**

(Rinvio)

1. Si applica agli organi dell'Istituto la normativa in materia di nomine e designazioni di competenza regionale e quella sulla proroga degli organi amministrativi.

### **Art 21**

(Personale)

1. La struttura organizzativa dell'Istituto è definita nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale.

### **Art 22**

(Patrimonio)

1. Il Patrimonio dell'Istituto è costituito dalle sue entrate, dai beni mobili e immobili e dai diritti immateriali su opere di ingegno, comunque appartenenti all'Istituto anche a seguito di acquisti, trasferimenti, accettazione di eredità, legati e donazioni.

### **Art 23**

(Entrate)

1. Sono entrate dell'Istituto:
  - a) i contributi ordinari e straordinari erogati dalla Regione, da enti, da associazioni e da privati;

- b) le quote ordinarie dei soci;
- c) i proventi derivanti da effettuazioni di ricerche e da prestazioni di attività a favore di terzi, nonché dalla vendita di pubblicazioni o da contratti di sponsorizzazione;
- d) i redditi derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
- e) le erogazioni conseguenti gli stanziamenti straordinari eventualmente deliberati dalla Regione, da enti locali e da enti pubblici o privati;
- f) i contributi e le sovvenzioni a carattere occasionale da parte di soggetti pubblici o privati;
- g) le rendite patrimoniali.

#### **Art 24**

(Esercizio finanziario)

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. Il Consiglio di amministrazione deve presentare all'Assemblea il bilancio preventivo, unitamente al programma annuale di attività. L'Assemblea deve approvarli entro il 31 agosto.
3. Il Consiglio di Amministrazione deve presentare, unitamente alla relazione sull'attività svolta, il conto consuntivo all'Assemblea, che lo approva entro il 10 aprile.
4. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo devono essere depositati nella sede dell'Istituto almeno quindici giorni prima della seduta dell'Assemblea convocata per la loro approvazione.

#### **Art 25**

(Scioglimento)

1. Nel caso di cessazione dell'attività dell'Istituto, le attrezzature, i mobili, i materiali archivistici, bibliografici e di ricerca, i documenti amministrativi, le attività, le eventuali passività e quant'altro appartiene all'Istituto stesso, vengono devoluti alla Regione.

#### **Art 26**

(Norme Finali)

1. L'Assemblea provvede ad eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione di propria competenza nella prima seduta, convocata dal Presidente uscente.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce entro i trenta giorni successivi alla sua costituzione su convocazione del Presidente uscente.
3. Nella prima seduta il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente, il Vicepresidente e nomina il Collegio dei Revisori.